SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciavattini Mireya, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto, altresì, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto dirigenziale datato 14 agosto 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, è stato riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero Industrial» conseguito in Venezuela dalla sig.ra Ciavattini Mireya, nata il 22 dicembre 1972 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, e rilasciato dalla «Universidad Catòlica Andrès Bello» di Caracas in data 12 luglio 1996, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia nell'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della professione, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale su fisica tecnica e deontologia professionale;

Vista l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Ciavattini in data 9 maggio 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nelle note in atti, datate 23 giugno 2005 e del 6 settembre 2005;

Ritenuto che, alla luce della documentazione allegata alla istanza di riesame, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A settore industriale e pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Ciavattini Mireya, nata il 22 dicembre 1972 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero Industrial» conseguito in Venezuela, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia senza l'applicazione di misure compensative.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09332

DECRETO 16 settembre 2005.

Modifica del decreto 18 luglio 2005, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Sorrentino Ana Emilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 18 luglio 2005, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra Sorrentino Ana Emilia in Venezuela, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad una data di nascita inesatta;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Sorrentino Ana Emilia;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 18 luglio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di bioanalista, conseguito dalla sig.ra Sorrentino Ana Emilia, nata a Caracas (Venezuela) il 23 novembre 1961, cittadina italiana, in tutte le parti in cui si fa riferimento alla data di nascita della richiedente, è rettificato come segue la frase «nata a Caracas (Venezuela) il 13 giugno 1961» è sostituita con la frase «nata a Caracas (Venezuela) il 23 novembre 1961».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 18 luglio 2005.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09333

DECRETO 29 settembre 2005.

Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari, in applicazione dell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento è proposto in relazione alla variazione percentuale di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2000-30 giugno 2003, che è pari a + 7,39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1996, n. 601, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri € 1,31;

b) fino a 12 chilometri € 2,42;

c) fino a 18 chilometri € 3,29;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di € 0,70.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri € 0,36;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 0,89;

c) oltre i 20 chilometri € 1,31.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2005

Il capo Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria
del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia
CERRATO

Il ragioniere generale
dello Stato
CANZIO

05A09607

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 2005.

Operazione di acquisto di titoli di Stato in circolazione mediante asta competitiva, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» ed in particolare gli articoli 44, 45, 46 e 47 ove si determinano le norme sostanziali riguardanti:

l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i conferimenti al Fondo;

i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato;

l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti:

gli utilizzi del Fondo;

gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati;

il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari;

le modalità d'asta;

gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato, adottato con decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento n. 143/2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Vista la determinazione 17 giugno 2005, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993;

Considerata l'opportunità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, citato nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni del Tesoro poliennali 1° febbraio 2003-1° febbraio 2006 - codice titolo IT0003424485;

b) buoni del Tesoro poliennali 15 marzo 2001-15 marzo 2006 - codice titolo IT0003088959;

c) buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 2003-1° settembre 2006 - codice titolo IT0003522254;

d) buoni del Tesoro poliennali 1° giugno 2004-1° giugno 2007 - codice titolo IT0003674238;

e) buoni del Tesoro poliennali 15 gennaio 2003-15 gennaio 2008 - codice titolo IT0003413892.

Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 1, comma 2, lettera *b),* del menzionato decreto 29 maggio 2001 vengono effettuate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 3 ottobre 2005, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», si applicano le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

La Banca d'Italia è esonerata da ogni danno o responsabilità che possa derivare sia dall'utilizzo della

Rete per la ricezione e/o l'invio dei messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione in facsimile.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del ripetuto decreto 29 maggio 2001, il Dipartimento del tesoro si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Dipartimento del tesoro si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto *pro-quota* dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente articolo, sarà effettuato il 6 ottobre 2005 con le disponibilità del conto detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

A tal fine il 6 ottobre 2005 la Banca d'Italia, verso debito del suindicato «Fondo», provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per sessantasei giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del presente decreto, per ventuno giorni relativamente al B.T.P di cui alla lettera *b)*, per trentacinque giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera *c)*, per centoventisette giorni relativamente al B.T.P di cui alla lettera *d)*, per ottantatre giorni relativamente al B.T.P di cui alla lettera *e)*, del decreto medesimo.

Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avrà luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvederà ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare la somma complessivamente prelevata dal «Fondo», corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del tesoro.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. comunicherà al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09479

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2005.

Revoca parziale del decreto 21 febbraio 2005, recante «Scioglimento di alcune società cooperative».

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Premesso che con D.D. n. 14 del 21 febbraio 2005 venne disposto lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Eco 2000», con sede in Roma costituita in data 22 dicembre 1998 rogito notaio Tullio Cimmino, repertorio n. 26434, B.U.S.C. 35657, codice fiscale n. 05665821004;

Considerata l'istanza presentata in data 8 settembre 2005 dal legale rappresentante della cooperativa in narrativa, sig. Fiorini Fabio, nella quale si richiedeva la revoca del D.D. su indicato, in quanto basato su motivazioni prive di fondamento;

Considerato che quest'ufficio ha accertato successivamente che il provvedimento è stato adottato erroneamente in assenza dei presupposti di diritto di cui all'articolo sopracitato;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca in ossequio al principio di autotutela della pubblica amministrazione;

Decreta:

La revoca del decreto direttoriale n. 14 del 21 febbraio 2005, relativamente alla cooperativa «Eco 2000».

Roma, 9 settembre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A09462

DECRETO 26 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di diciotto società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile, che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative, di seguito elencate, si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiedecies*, comma 2 del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, sono cancellate dal registro delle imprese c/o la Camera di commercio, industria e artigianato di Napoli:

1) società cooperativa a r.l. «La primula» in liquidazione dal 24 novembre 1999, con sede in Napoli costituita per rogito notaio Amleto Gallucci in data 24 giugno 1981, repertorio n. 116120, codice fiscale n. 03485070639, REA n. 334816, numero posizione ex B.U.S.C. 9413;

2) società cooperativa a r.l. «Campana Flegrea» in liquidazione dal 4 novembre 1981, con sede in Napoli, costituita in data 3 luglio 1962 per rogito notaio Giuseppe Rotondano, repertorio n. 6390, codice fiscale n. 01503330639, REA n. 222081, numero posizione ex B.U.S.C. 641;

3) società cooperativa «Avi Sud» a r.l. in liquidazione dal 20 gennaio 1997, con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito notaio Francesco Paolo Pelosi in data 17 ottobre 1994, repertorio n. 19289, codice fiscale n. 02924081215, REA n. 527166, numero posizione ex B.U.S.C. 13808;

4) società cooperativa «M.A.D.A.R.» a r.l. in liquidazione dal 16 dicembre 1991, con sede in Villaricca (Napoli), costituita per rogito notaio Costantino Prattico Di Flavio in data 24 novembre 1988, repertorio n. 509, codice fiscale n. 0582727480633, REA n. 455275, numero posizione ex B.U.S.C. 12508;

5) società cooperativa «Istituto universitario Golden House» a r.l. in liquidazione dal 21 febbraio 1995, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Nicola Chiari in data 20 aprile 1966, repertorio n. 718, codice fiscale n. 01493480634, REA n. 248607, numero posizione ex B.U.S.C. 3243;

6) società cooperativa «Garuda» a r.l. in liquidazione dal 10 ottobre 1988, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito notaio Enrico Marra in data 18 marzo 1985, repertorio n. 14784, codice fiscale n. 04686290638, REA n. 390288, numero posizione ex B.U.S.C. 11240;

7) società cooperativa «Edil Prima» a r.l. in liquidazione dal 18 aprile 1985, con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito notaio Vincenzo Del Genio in data 1° febbraio 1984, repertorio n. 9407, codice fiscale n. 04348350630, REA n. 357164, numero posizione ex BUSC 10736;

8) società cooperativa «Meteora 88» a r.l. in liquidazione dal 17 dicembre 1997, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 12 gennaio 1988, repertorio n. 25495, codice fiscale n. 05482460630, REA n. 446487, numero posizione ex B.U.S.C. 12285;

9) società cooperativa «Mutua commercianti Ercole Avella» a r.l. in liquidazione 12 novembre 1998, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Ferdinando Tozzi in data 18 marzo 1958, codice fiscale n. 80007150636, REA n. 198603, numero posizione ex B.U.S.C. 73;

10) società cooperativa «Annunziata 75» a r.l. in liquidazione dal 30 settembre 1992, con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita per rogito notaio Amleto Galluccio in data 25 marzo 1975, repertorio n. 113525, codice fiscale n. 04178270635, REA n. 296107, numero posizione ex B.U.S.C. 6544;

11) società cooperativa «Spazio 2000» a r.l. in liquidazione dal 12 dicembre 1995, con sede in Villaricca (Napoli), costituita per rogito notaio Raffaele Caravaglios in data 17 settembre 1991, repertorio n. 5196, codice fiscale n. 06441700637, REA n. 490843, numero posizione ex B.U.S.C. 13223;

12) società cooperativa «Santobono» a r.l in liquidazione dal 14 aprile 1999, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Leopoldo Chiari in data 31 ottobre 1997, repertorio n. 597417, codice fiscale n. 07226400633; REA n. 597417, numero posizione ex B.U.S.C. 14227;

13) società cooperativa «La Tufino» a r.l. in liquidazione dal 10 dicembre 1996, con sede in Tufino (Napoli), costituita per rogito notaio Emilio Ruocco in data 9 ottobre 1984, repertorio n. 3284, codice fiscale n. 04564320630, REA n. 363651, numero posizione ex B.U.S.C. 11068;

14) società cooperativa «CEN Casa Società cooperativa edilizia» a r.l. in liquidazione dal 14 dicembre 1992, con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito notaio Emilio Ruocco in data 20 dicembre 1985, repertorio n. 4483, codice fiscale n. 04913820637, REA n. 407340, numero posizione ex B.U.S.C. 11520;

15) società cooperativa a r.l. «Centro Costruzioni P.M.G.» in liquidazione dal 29 novembre 1991, con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita per rogito notaio Giovanni Lupoli in data 16 dicembre 1988, repertorio n. 17416, codice fiscale n. 05746250637, REA n. 457039, numero posizione ex B.U.S.C. 12552;

16) società cooperativa a r.l. «Nuovi Orizzonti» in liquidazione dal 26 novembre 1998, con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito notaio Gaetano Romano in data 2 maggio 1991, repertorio n. 5484, codice fiscale n. 06387430637, REA n. 487398, numero posizione ex B.U.S.C. 13148;

17) società cooperativa «Giambattista America» a r.l. in liquidazione dal 3 novembre 1982, con sede in Mariglianella (Napoli), costituita per rogito notaio Luigi Coppola in data 12 marzo 1975, repertorio n. 17105, codice fiscale n. 84001610637, REA n. 295582, numero posizione ex B.U.S.C. 6490;

18) società cooperativa «Castello Aragonese» a r.l. in liquidazione dal 2 aprile 1998, con sede in Ischia (Napoli), costituita per rogito notaio Alfredo Albore in data 16 dicembre 1992, repertorio n. 47687, codice fiscale n. 06604670635, REA n. 506606, numero posizione ex B.U.S.C. 135.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Napoli formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Napoli, 26 settembre 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A09460

DECRETO 26 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore del «Consorzio ACLI Cooperative lavoratori» in liquidazione, in Napoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Considerato che il «Consorzio ACLI Cooperative lavoratori», con sede in Napoli alla via S. Maria di Costantinopoli alle Mosche n. 29, codice fiscale n. 01721110631, con assemblea straordinaria del 15 dicembre 1994 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile e il sig. Mormone Salvatore nato a Napoli il 10 febbraio 1922 ne è stato nominato liquidatore;

Considerato il predetto liquidatore è deceduto e che l'assemblea non ha provveduto a nominarne altro in sostituzione;

Considerato che nell'ultimo bilancio depositato dalla società, risalente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1996, figurano congrue attività e passività ancora da liquidare;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Il dott. Borgo Fabrizio, nato a Napoli il 28 febbraio 1965 ed ivi residente al corso Vittorio Emanuele n. 715, è nominato liquidatore del «Consorzio ACLI Cooperative lavoratori in liquidazione», con sede in Napoli, costituita in data 23 gennaio 1979, codice fiscale n. 01721110631 in luogo del deceduto sig. Mormone Salvatore.

Napoli, 26 settembre 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A09461

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il decreto 23 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «provolone valpadana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/1996 del 12 luglio 1996, già prorogata con decreto 23 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 29 ottobre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09377

DECRETO 23 settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 23 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 giugno 2005;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio mozzarella di bufala campana, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» regi-

strata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 23 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 22 ottobre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09378

DECRETO 30 settembre 2005.

Acidificazione dei prodotti vitivinicoli per la provincia autonoma di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'allegato V, punto E del regolamento CE 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb;

Tenuto conto che la provincia autonoma di Bolzano — Assessorato all'agricoltura — ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli: uve fresche, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino atto a dare vini da tavola e vini a IGT che verrà prodotto nella campagna 2005/2006, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V, lettera E punto del regolamento CE 1493/99 nonché delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;

Tenuto conto che il parere espresso dalla commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «È lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» è ritenuto valido dalla commissione CE in quanto il reg. n. 1493/99 non ha modificato la materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna 2005/2006 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: PETROLI

05A09481

DECRETO 30 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, vini a IGT e vini spumanti per la provincia di Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della regione Campania con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio, limitatamente alla provincia di Benevento, si sono verificate, per la vendemmia 2005 condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti varietà di uve: Falanghina b, Malvasia di Candia b., Trebbiano toscano b. nonché per i vini da tavola e per i vini a IGT;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania, limitatamente alla provincia di Benevento per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Falanghina b, Malvasia di Candia b., Trebbiano toscano b. nonché per i vini da tavola e per i vini IGT.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: PETROLI

05A09482

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 settembre 2005.

Riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, necessaria alla compensazione della differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nel sistema elettrico nazionale, per gli anni 2002, 2003 e sino all'avvio del dispacciamento di merito economico al 1° aprile 2004. (Deliberazione n. 186/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 settembre 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2001, n. 317/01 (di seguito: deliberazione n. 317/01);

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);

la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2003, n. 73/03 (di seguito: deliberazione n. 73/03);

la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2003, n. 132/03 (di seguito: deliberazione n. 132/03);

la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 18/04;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato);

Considerato che:

il testo integrato e le deliberazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento prevedono, tra l'altro, che le partite di energia elettrica alla base della liquidazione dei corrispettivi per i servizi di trasporto, misura, vendita e dispacciamento dell'energia elettrica devono essere calcolate utilizzando fattori convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti fissati dall'Autorità;

la deliberazione n. 67/03 ha modificato il Testo integrato, istituendo un'apposita componente tariffaria (UC5) a copertura dei costi sostenuti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete) a seguito dell'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare l'eventuale differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nel sistema elettrico nazionale, nell'ambito del servizio di dispacciamento;

nel corso dell'istruttoria conoscitiva sulle modalità e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico, avviata con la deliberazione n. 73/03, l'Autorità ha riscontrato la non corretta applicazione da parte delle imprese distributrici, per l'anno 2002 e per il primo semestre 2003, della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti; e che, con la deliberazione n. 132/03, l'Autorità ha diffidato le medesime imprese ad adottare correttamente la predetta disciplina;

la deliberazione n. 132/03 è stata annullata dal TAR Lombardia con sentenze n. 203/05 e n. 2474/04;

l'Autorità, nell'uniformarsi al predetto giudicato, intende, previa consultazione, adottare un nuovo provvedimento che consenta la corretta applicazione da parte delle imprese distributrici della disciplina relativa alle perdite convenzionali nelle reti;

con lettera del 29 luglio 2005 (protocollo Autorità 017668 del 10 agosto 2005) il Gestore della rete, in risposta alla nota inviata dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità in data 22 luglio 2005 (protocollo Autorità GB/M05/ 3139/cp), ha attestato che i costi a carico del medesimo Gestore della rete per l'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria alla compensazione della differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nelle reti sono stati pari a 214 milioni di euro nell'anno 2002 ed a 121 milioni di euro nell'anno 2003; e che con riferimento al primo trimestre 2004, anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico (1 aprile 2004), il Gestore della rete stima che tali costi siano di poco inferiori ai 35 milioni di euro;

l'annullamento della deliberazione n. 132/03 comporta, nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell'Autorità, la necessità di ricalcolare le partite di energia relative al 2002 ed al primo semestre del 2003, utilizzando coefficienti di perdita convenzionali differenti e che detto ricalcolo determina un aumento dei costi di cui al precedente alinea in capo al Gestore della rete per un ammontare stimato dal medesimo Gestore in circa 74 milioni di euro per il 2002 e 42 milioni di euro per il primo semestre 2003; e che le risorse necessarie a coprire i costi del Gestore della rete aumenterebbero quindi a circa 486 milioni di euro per il biennio 2002-2003 e per il primo trimestre 2004;

il Gestore della rete ha altresì comunicato alla Direzione energia elettrica, con la medesima lettera del 29 luglio 2005 (protocollo Autorità 017668 del 10 agosto 2005), che i ricavi derivanti dall'applicazione della componente tariffaria UC5 all'energia elettrica destinata al mercato libero e contabilizzati dal medesimo Gestore per il periodo febbraio 2004 - maggio 2005 sono stati pari a 87,7 milioni di euro;

con lettera del 16 giugno 2005 (protocollo Autorità n. 013662 del 20 giugno 2005) la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) ha comunicato alla Direzione energia elettrica dell'Autorità che il conto di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera n), del Testo integrato alimentato dai relativi corrispettivi applicati all'energia elettrica destinata al mercato vincolato (di seguito: conto UC5) aveva una giacenza di 149.166.319,54 euro in data 10 giugno 2005, ampiamente inferiore ai relativi costi già sostenuti dal Gestore della rete;

Ritenuto opportuno:

prevedere che, in attesa che siano definiti i valori di conguaglio dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare l'eventuale differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nel sistema elettrico italiano, la Cassa conguaglio versi al Gestore della rete le disponibilità registrate nel conto UC5 alla data del presente provvedimento in quanto destinate al medesimo Gestore e finalizzate, poiché insufficienti a coprire parzialmente, anche in congiunzione con i ricavi detenuti dal Gestore ottenuti dall'applicazione della componente UC5 di cui ai precedenti alinea, i costi sostenuti dal Gestore della rete;

Delibera:

1. Di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria alla compensazione della differenza tra perdite effettive e perdite convenzionali nel sistema elettrico nazionale

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico versa al Gestore della rete, a titolo di acconto, le giacenze esistenti presso il conto di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera n), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

2. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le azioni di competenza.

Milano, 12 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

05A09441

DELIBERAZIONE 14 settembre 2005.

Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005. (Deliberazione n. 188/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 settembre 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/00);

la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2005, n. 183/05 (di seguito: deliberazione n. 183/05);

Considerato che:

l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera *b)*, del Testo integrato;

l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità individua il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», le modalità e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;

l'Autorità, con la deliberazione n. 183/05, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti per dare attuazione all'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, fissando in quindici giorni la durata massima del procedimento, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», definito soggetto attuatore dall'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, deve:

essere un soggetto unico a livello nazionale dovendo applicare i criteri di priorità unici nazionali per l'accesso all'incentivazione, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto ministeriale;

disporre delle competenze amministrative necessarie per poter erogare le «tariffe incentivanti» utilizzando le risorse che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3;

disporre delle competenze tecniche necessarie per svolgere le verifiche di ammissibilità delle domande ricevute, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto ministeriale;

disporre delle competenze tecniche e della capacità organizzativa per svolgere, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, le verifiche circa il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e le verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le «tariffe incentivanti»;

Ritenuto opportuno prevedere che:

il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti» ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005 sia la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., in quanto è il soggetto che meglio risponde ai requisiti di cui all'ultimo considerato e di cui si è verificata la disponibilità;

i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici, per essere ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, debbano dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l'ammissibilità alle incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonché:

a) di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonché di essere consapevole delle proprie responsabilità civili e penali verso terzi connesse alle attività di costruzione ed esercizio dell'impianto;

b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, è o sarà individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al quale è stata o sarà presentata domanda al gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, altre domande di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate;

d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;

e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6,

del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle «tariffe incentivanti» e la cancellazione del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, e di impegnarsi altresì a mantenerli in efficienza;

g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura, inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;

h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'art. 6 del presente provvedimento;

i) di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,

ai fini di garantire a tutti i soggetti responsabili interessati ad usufruire delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di priorità per l'accesso all'incentivazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

il soggetto attuatore effettui le necessarie verifiche in sede di presentazione delle domande, di realizzazione dell'impianto, e di esercizio del medesimo impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

Art. 2.

Individuazione del soggetto attuatore

2.1. Il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti» ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito soggetto attuatore dall'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del medesimo decreto, è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

2.2. Il soggetto attuatore adotta, informando l'Autorità, le procedure necessarie per la verifica di ammissibilità e per la predisposizione dell'elenco e delle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, assicurando a tutti i soggetti responsabili interessati l'accesso alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di priorità per l'accesso all'incentivazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

2.3. Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito Internet, le «tariffe incentivanti» di cui all'art. 5, comma 2, all'art. 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto.

Art. 3.

Condizioni per accedere alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005

3.1. Il soggetto responsabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, per essere ammesso a beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l'ammissibilità alle incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonché:

a) di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonché di essere consapevole delle proprie responsabilità civili e penali verso terzi connesse alle attività di costruzione ed esercizio dell'impianto;

b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, è o sarà individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al quale è stata o sarà presentata domanda al gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, altre domande di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate;

d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;

e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle «tariffe incentivanti» e la cancellazione del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, e di impegnarsi altresì a mantenerli in efficienza;

g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura, inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;

h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'art. 6 del presente provvedimento;

i) di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,

secondo lo schema riportato nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3.2. La domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», inclusa la dichiarazione di cui al precedente comma 3.1, dovrà essere inoltrata al soggetto attuatore entro le scadenze previste dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto che, nel caso di impianti di potenza nominale compresa tra 1 e 50 kW, le domande ammesse verranno ordinate sulla base della data di ricevimento della domanda medesima, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

3.3. Il soggetto attuatore verifica la completezza della domanda ai fini della sua ammissibilità e non è responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quanto dichiarato dal soggetto responsabile ai sensi del comma 3.1.

3.4. In caso di domanda o di dichiarazione incompleta o con gravi inesattezze tecniche, il soggetto attuatore, a proprio insindacabile giudizio, esclude la domanda dall'ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dandone comunicazione al soggetto responsabile entro il termine di cui all'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

3.5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, il soggetto responsabile inoltra al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l'impianto sarà collegato il progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico in conformità del quale il soggetto responsabile concluderà la realizzazione dell'impianto. Il progetto definitivo, firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali, dovrà tener conto dei requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, comprese le norme tecniche richiamate nell'allegato 1 al medesimo decreto. Se il progetto definitivo coincide con quello preliminare presentato all'atto della domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», il soggetto responsabile si limita a comunicare detta invarianza al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l'impianto sarà collegato.

3.6. Il progetto definitivo non può presentare, rispetto al progetto preliminare allegato alla domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», alcun aumento della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico. Se presenta una diminuzione della potenza nominale, il soggetto responsabile ne dà comunicazione al soggetto attuatore ai fini di quanto previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

3.7. Il soggetto responsabile dichiara, all'atto dell'inoltro al soggetto attuatore e al gestore di rete del progetto definitivo, che il medesimo risponde ai requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, comprese le norme tecniche richiamate nell'allegato 1 al medesimo decreto, fermo restando quanto previsto a carico del soggetto responsabile dall'art. 3, comma 3.1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*.

3.8. Il soggetto responsabile, all'atto della comunicazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, allega, oltre al certificato di collaudo dell'impianto, il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto, come riportati dai costruttori dei pannelli medesimi. Nel caso in cui uno o più pannelli che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti con altri di pari potenza, il soggetto responsabile comunica tempestivamente al soggetto attuatore e al gestore di rete il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i.

Art. 4.

Modalità di erogazione delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005

4.1. L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico ammesso a beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, misurata su base mensile secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto, viene comunicata dal soggetto responsabile al soggetto attuatore. Il soggetto responsabile può avvalersi del gestore di rete cui l'impianto è collegato per la misura dell'energia elettrica prodotta, nel qual caso l'impianto fotovoltaico deve disporre di un sistema di misura idoneo a consentire la telelettura dell'energia elettrica prodotta, oltre che di quella immessa in rete.

4.2. Per i soli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, oltre alla comunicazione mensile di cui al comma 4.1, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.

4.3. Il soggetto attuatore verifica i dati di produzione trasmessi dai soggetti responsabili avvalendosi delle misure dell'energia elettrica rilevate dai gestori di rete cui l'impianto fotovoltaico è collegato. A tal fine i predetti gestori di rete trasmettono al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 35.3, del Testo integrato, oltre che la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta nel caso in cui il soggetto responsabile si avvale del gestore di rete cui l'impianto è collegato per la misura dell'energia elettrica prodotta ai sensi del comma 4.1.

4.4. Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» il pagamento delle «tariffe incentivanti» viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica di cui al comma 4.1. e la «tariffa incentivante» di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro. Nel caso di corrispettivi annui superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.

4.5. Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW ammessi a beneficiare delle «tariffe incentivanti» il pagamento delle «tariffe incentivanti» viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica di cui al comma 4.1. e la «tariffa incentivante» di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro. Al fine di accedere alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 le apparecchiature di misura di detti impianti, in deroga a quanto previsto nello schema elettrico allegato alla deliberazione n. 224/00 ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, dovranno prevedere la possibilità di misurare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, e non la sola energia immessa in rete, risultante dal saldo tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e quella consumata dall'utenza. Nel caso di corrispettivi annui superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.

Art. 5.

Modalità di copertura delle risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.

5.1. Le «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 sono poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera *b)*, del testo integrato.

5.2. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3 e della copertura delle risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 attraverso il Conto di cui al comma 5.1, il soggetto attuatore comunica, trimestralmente ed entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica, all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico:

a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle quantità di energia prodotta ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e del fabbisogno a carico del Conto di cui al comma 5.1 per il pagamento delle «tariffe incentivanti» e dei costi vivi di cui al comma 6.6;

b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario a dare copertura alle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.

Art. 6.

Verifiche

6.1. Il soggetto attuatore verifica le domande presentate dai soggetti responsabili ai fini dell'ammissibilità alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto di quanto previsto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità.

6.2. Il soggetto attuatore verifica il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità, prevedendo anche sopralluoghi al fine di accertare la veri-

dicità delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, ivi inclusi controlli a campione circa la conformità dei lavori di realizzazione al progetto definitivo.

6.3. Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le «tariffe incentivanti», avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.

6.4. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, le verifiche di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3 includono il rispetto delle disposizioni degli articoli 4, 10, 12 e 13 del medesimo decreto.

6.5. Le verifiche di cui al comma 6.3 includono anche la verifica delle apparecchiature di misura, di eventuali manomissioni o alterazioni dei dati di misura e delle caratteristiche di targa delle apparecchiature medesime, oltre che dei sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari). L'accertamento delle suddette manomissioni o alterazioni comporta la restituzione delle «tariffe incentivanti», maggiorate degli interessi legali, percepite a partire dalla data della precedente verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito positivo o, in mancanza, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, a meno che tali manomissioni o alterazioni siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest'ultimo al soggetto attuatore e al gestore di rete.

6.6. I costi vivi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal soggetto attuatore nell'espletamento delle verifiche di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera *b)*, del testo integrato, previa comunicazione all'Autorità.

6.7. L'eventuale esito negativo delle verifiche:

a) di cui al comma 6.1 comporta l'inammissibilità della domanda per l'ottenimento delle «tariffe incentivanti»;

b) di cui al comma 6.2 comporta la decadenza dal diritto alle «tariffe incentivanti», come previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

c) di cui al comma 6.3 comporta la restituzione delle «tariffe incentivanti», maggiorate degli interessi legali, percepite a partire dalla data della precedente verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito positivo o, in mancanza, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, oltre a qualunque azione legale e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga opportuna.

6.8. Il soggetto attuatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre a quanto previsto dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trasmette all'Autorità un piano annuale di sopralluoghi sugli impianti ai sensi dei commi 6.2 e 6.3 del presente provvedimento e un prospetto riepilogativo degli esiti delle verifiche e dei sopralluoghi già effettuati.

Art. 7.

Disposizioni finali

7.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alle ore 9 del giorno 19 settembre 2005.

7.2. Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

7.3. Eventuali domande inoltrate al soggetto attuatore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento non sono ammissibili.

7.4. Con successivo provvedimento l'Autorità determinerà le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dalle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6.

Milano, 14 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 per l'impianto fotovoltaico denominato ...., di potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a .... kw, ubicato nel sito di ...., comune di .... (provincia di ....)

Il sottoscritto (persona fisica/giuridica) ...., nato a ...., il ...., residente a .... , in via ...., CAP ....., comune ...., provincia ...., codice fiscale ...., eventuale partita IVA, in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005),

Richiede:

Di essere ammesso, previa verifica di ammissibilità da parte del soggetto attuatore, alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 per l'impianto fotovoltaico denominato ...., di potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a .... kW, ubicato nell'unico sito di ...., comune di ...., CAP ...., (provincia di ....), in via ...., n. ..... o località ...., con un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, nel rispetto di

quanto previsto dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità,

a) di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonché di essere consapevole delle proprie responsabilità civili e penali verso terzi connesse alle attività di costruzione ed esercizio dell'impianto;

b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, è o sarà individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al quale è stata o sarà presentata domanda al gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, altre domande di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate;

d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;

e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle «tariffe incentivanti» e la cancellazione del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, e di impegnarsi altresì a mantenerli in efficienza;

g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura, inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;

h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'art. 6 della deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05;

i) di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, sotto forma di fideiussione bancaria/polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

E dichiara altresì che:

a. Caratteristiche generali dell'impianto:

1) Il sito in cui è localizzato l'impianto, precisando la tipologia della struttura edilizia destinata alla installazione dell'impianto (distinguendo tra i seguenti casi: abitazione privata, condominio, scuola o università o istituti di istruzione, infrastruttura ricettiva o alberghiera, edificio pubblico da precisare, manufatto industriale, ospedali e altri luoghi di cura, altri da specificare), la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica sono quelle riportate nella scheda tecnica inclusa nel progetto preliminare dell'impianto allegato alla presente domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

2) Se l'impianto fotovoltaico è di potenza nominale non superiore a 20 kW, intende presentare richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

3) L'impianto fotovoltaico entrerà in esercizio, a seguito di [indicare il caso di interesse]:

3.1. nuova costruzione;

3.2. rifacimento totale di impianto esistente entrato in esercizio in data ....;

3.3. potenziamento, di impianto esistente entrato in esercizio in data .... La produzione annua media prima dell'intervento, definita dall'art. 2, comma 1, lettera *k)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 è pari a .... La produzione aggiuntiva, definita dall'art. 2, comma 1, lettera *j)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, attesa a seguito dell'intervento di potenziamento, è pari a ....;

in data successiva al 30 settembre 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

b. Requisiti tecnici:

4) L'impianto fotovoltaico e i relativi componenti saranno realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 28 luglio 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

5) L'impianto fotovoltaico se di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, sarà realizzato con componenti che assicurino l'osservanza delle due condizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005:

a) $Pcc > 0,85 * Pnom * I / Istc$,

dove:

Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del $\pm$ 2%;

Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;

I è l'irraggiamento [W/m^2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del $\pm$ 3%;

Istc, pari a 1000 W/m^2, è l'irraggiamento in condizioni di prova standard;

Tale condizione deve essere verificata per $I > 600\ W/m^2$.

b) $Pca > 0,9 * Pcc$,

dove:

Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.

Tale condizione deve essere verificata per $Pca > 90\%$ della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

6) L'impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare, se di potenza nominale non superiore a 20 kW, sarà collegato alla rete elettrica in bassa o media tensione ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

7) I sistemi di misura dell'energia elettrica prodotta saranno collocati all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica e saranno idonei a consentire la telelettura della misura dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete nel caso in cui il soggetto responsabile intenda avvalersi del gestore di rete cui l'impianto è collegato per il servizio di misura.

c. Tempi e modalità di realizzazione dell'impianto.

8) Ha preso atto e intende rispettare, in caso di accoglimento della domanda, pena la decadenza al diritto di ammissibiltà alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, i tempi e le modalità realizzative previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, impegnandosi a comunicare al soggetto attuatore e al gestore di rete:

l'inizio lavori, trasmettendo copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività;

la conclusione dei lavori di realizzazione, con dichiarazione di conformità al progetto definitivo, allegando il certificato di collaudo dell'impianto e il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto;

la data di entrata in esercizio dell'impianto, da cui decorre il riconoscimento delle «tariffe incentivanti», come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

d. Cumulabilità delle «tariffe incentivanti» con altri incentivi e altre condizioni che comportano l'esclusione dai benefici previsti secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 28 luglio 2005

9) Ai fini dell'eventuale riduzione delle «tariffe incentivanti» di cui all'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, beneficia [o non beneficia] della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

10) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici in conto capitale in misura eccedente il 20% del costo dell'investimento.

11) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non ha usufruito e non usufruirà degli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome, nell'ambito del programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22 dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001.

12) L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non beneficia e non beneficerà dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

13) L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non beneficia e non beneficerà dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né con i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 9) a 13) sono riferite alla situazione all'atto della presentazione della domanda al fine di consentire al soggetto attuatore la comunicazione dell'esito della domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti», ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 8, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Rimane fermo l'impegno del soggetto responsabile a comunicare tempestivamente al soggetto attuatore ogni eventuale variazione e ad inoltrare al soggetto attuatore, all'atto della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, la dichiarazione giurata con la quale sono forniti gli elementi per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 10, commi da 1 a 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del medesimo decreto. Non sono ammesse variazioni successive alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

e. Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile.

14) L'indirizzo del soggetto responsabile a cui il soggetto attuatore deve inviare le comunicazioni ufficiali è il seguente: nome e cognome ...., via ...., CAP .... comune ...., provincia ...., telefono/i ...., fax ...., e-mail ....;

15) Intende/non intende avvalersi di un referente tecnico per seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto. Il referente tecnico delegato a seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto è (se intende avvalersi di un referente tecnico): nome e cognome del referente tecnico ...., società (eventuale) ...., via ...., CAP............. comune ...., provincia ...., telefono/i ...., fax ...., e-mail ....

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA

Alla presente domanda viene allegata, pena la non ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, la seguente documentazione:

a) progetto preliminare dell'impianto fotovoltaico, inclusivo della scheda tecnica di cui all'art. 7, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali e redatto tenendo conto di quanto previsto dalla norma CEI 0-2 richiamata nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 28 luglio 2005;

b) autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;

c) preventivo di spesa relativo ai costi da sostenere, ripartito tra le principali voci di costo, tra cui: progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione dell'impianto, fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione dell'impianto, installazione e posa in opera dell'impianto, eventuali opere edili necessarie e connesse all'installazione dell'impianto, costi di sviluppo del progetto, eventuali altri oneri;

d) elenco delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio già conseguite o da conseguire e descrizione dei vincoli architettonici e paesaggistici che eventualmente insistono sulla struttura edilizia o sull'elemento di arredo urbano destinati alla installazione dell'impianto;

e) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, fideiussione bancaria/polizza assicurativa relativa alla costituzione della cauzione di cui all'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

f) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, offerta economica relativa al valore della «tariffa incentivante» richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, inoltrata con busta chiusa e sigillata, riportante il nome del soggetto responsabile, la denominazione dell'impianto e l'intestazione «Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Offerta economica».

La presente domanda, riportante l'intestazione «GRTN - Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005», corredata della documentazione allegata, dovrà essere inoltrata al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata a mano o tramite corriere, con registrazione della data di ricevimento da parte del soggetto attuatore che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere, costituisce riferimento per il rispetto dei termini di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Nel caso di impianti di potenza nominale compresa tra 1 e 50 kW, le domande ammesse verranno ordinate sulla base della data di ricevimento della domanda medesima, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03:

....

Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato alla ammissione alle «tariffe incentivanti» di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005.

I dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione alle «tariffe incentivanti».

Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale del soggetto attuatore e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/03, il soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Può rivolgersi per tutto ciò al ...., domiciliato per la carica presso la sede del soggetto attuatore in ...., nella sua qualità di responsabile del trattamento.

Il conferimento dei dati da parte del soggetto responsabile è obbligatorio in quanto necessari ai fini della ammissibilità alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.

I dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è ...., nella persona di ....

05A09440

DELIBERAZIONE 20 settembre 2005.

Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04. (Deliberazione n. 192/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 settembre 2005;

Visti:

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/2004);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che:

con la deliberazione n. 40/2004 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);

al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/2004 ne ha previsto l'attuazione fissando:

l'avvio degli accertamenti:

a) per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004, con possibilità di differimento al 1° luglio 2005;

b) per gli impianti modificati e riattivati, dal 1° ottobre 2005;

c) per gli impianti in servizio, dal 1° ottobre 2006;

il differimento di un anno dei termini di cui al precedente alinea per distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000;

sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di clienti finali in attesa di ottenere l'attivazione della fornitura di gas che hanno evidenziato tra l'altro:

i tempi eccessivamente lunghi per ricevere dai venditori di gas i moduli e le istruzioni per la loro compilazione ai fini della documentazione da sottoporre ad accertamento ai sensi del regolamento.

l'opportunità di prevedere altri mezzi, oltre alla spedizione postale, per l'invio da parte del venditore di gas della documentazione di cui al precedente alinea;

la mancanza di indicazioni chiare ed esaustive che evidenzino le motivazioni della incompletezza e le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;

la difficoltà di stabilire un contatto diretto tra l'installatore e l'accertatore al fine di pervenire rapidamente alla soluzione degli eventuali problemi incontrati nell'attività di accertamento;

sono pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di categoria Anigas e FederUtility (prot. n. 17594 del 9 agosto 2005), Assogasliquidi (prot. n. 20260 del 14 settembre 2005), Confartigianato (prot. n. 17585 del 9 agosto 2005 e prot. n. 19884 del 9 settembre 2005), Associazione Artigiani di Brescia (prot. n. 17225 del 4 agosto 2005) e di Italgas (prot. n. 17073 del 4 agosto 2005) che hanno evidenziato tra l'altro l'esigenza di:

prevedere con urgenza norme transitorie che, senza escludere la successiva attività di accertamento ai sensi del regolamento, consentano di attivare la fornitura di gas per le richieste di attivazioni alle quali non si è ancora dato seguito a causa dell'incompletezza, in numerosi casi, della documentazione predisposta dagli installatori ed inviata dai clienti finali ai distributori;

introdurre nel regolamento disposizioni relative agli installatori che subiscano un accertamento negativo o che non pongano la necessaria diligenza nella compilazione della documentazione di legge provocando in tal modo disagi ai clienti finali in fase di attivazione della fornitura di gas;

indagare sulla corretta attuazione della deliberazione n. 40/2004 da parte di distributori e venditori di gas al fine di evitare che alcuni di tali soggetti:

a) adottino comportamenti difformi dal regolamento e dalla legislazione vigente in tema di sicurezza con conseguenti difficoltà per gli installatori e disagi per i clienti finali in fase di attivazione della fornitura;

b) attribuiscano esito negativo alla documentazione inviata dal cliente finale, in caso di sua incompletezza, senza attenderne il completamento, provocando in tal modo una indebita duplicazione dei costi di accertamento per il cliente finale stesso;

differire:

a) almeno di dodici mesi l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza modificati e riattivati, motivando tale richiesta con la necessità di non aggiungere le criticità di tale avvio alle difficoltà derivanti dall'attuazione degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi ed evitando, se possibile, la coincidenza dell'avvio di tali accertamenti con l'inizio della stagione invernale;

b) almeno al 1° ottobre 2007 l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza in servizio, motivando tale richiesta con la necessità di approfondire le disposizioni del Titolo IV del regolamento ai fini di una loro eventuale semplificazione;

c) di un ulteriore anno la decorrenza degli adempimenti previsti per i distributori che al 31 dicembre 2003 servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, al fine di consentire una adeguata preparazione per tutti i soggetti interessati;

le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonché degli installatori, nelle riunioni convocate dall'Autorità in data 14 settembre 2005 una verifica dello stato di attuazione della deliberazione n. 40/2004, hanno richiesto l'istituzione da parte dell'Autorità stessa di un gruppo di lavoro, che le coinvolga, finalizzato ad una eventuale semplificazione del regolamento anche a partire dal monitoraggio dei primi mesi della sua attuazione;

il Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) ha provveduto a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza ai fini dell'attuazione del regolamento e sta svolgendo il ruolo di referente per ogni controversia tecnica;

Ritenuto che:

sia necessario individuare con urgenza disposizioni transitorie che consentano una tempestiva attivazione della fornitura di gas ai clienti finali al fine di evitare disagi anche in previsione dell'imminente inizio della stagione invernale;

tali disposizioni transitorie:

debbano consentire l'attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza nuovo a condizione che siano pervenuti al distributore almeno:

a) l'allegato *A* o *C*, compilato e firmato dal cliente finale;

b) l'allegato *B*, corredato dalla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore, o *D*, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza;

non debbano escludere, entro tempi certi, la successiva attività di accertamento della documentazione inviata dal cliente finale, una volta che essa sia stata completata;

sia opportuno introdurre altresì integrazioni al regolamento che favoriscano il superamento delle criticità segnalate sia dai clienti finali sia dalle associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonché degli installatori a seguito dell'attuazione del regolamento medesimo;

sia opportuno prevedere l'istituzione da parte dell'Autorità di un gruppo di lavoro, finalizzato all'individuazione di eventuali semplificazioni del regolamento, che coinvolga le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonché dalle associazioni di categoria degli installatori e che a tale gruppo di lavoro debbano partecipare anche il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e il Cig;

sia necessario avviare un'istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/2004;

Delibera:

1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/2004:

a) all'art. 11 è aggiunto il seguente comma: «11.7 Il distributore comunica per iscritto alla competente Camera di commercio, industria e artigianato, indicando altresì gli estremi dell'installatore interessato, i casi di accertamento negativo o di mancato invio della documentazione nei tempi previsti dal regolamento.»;

b) all'art. 13, comma 1, lettera *b*, le parole «sottoscrizione del contratto» sono sostituite dalle parole «richiesta di attivazione»;

c) all'art. 13, comma 1, dopo la lettera *c* è aggiunta la seguente lettera *d*;

«*d)* il venditore fornisce la documentazione di cui alla precedente lettera *b*, in alternativa ed a scelta del richiedente l'attivazione della fornitura:

(i) tramite sportello, se esistente;

(ii) tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante fax, posta elettronica o posta prioritaria;»;

d) il comma 16.6 è sostituito dal seguente: «16.6 Il distributore, qualora, trascorsi quaranta giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma, invia una comunicazione scritta al venditore in cui:

a) indica la documentazione che non è ancora pervenuta;

b) precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata alla precedente lettera entro trenta giorni solari dall'invio della comunicazione, la fornitura verrà sospesa;

c) indica l'ammontare dell'addebito dell'importo di cui al comma 8.7 per l'eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;

d) precisa che la riattivazione della fornitura avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata.»;

e) all'art. 18, dopo il comma 18.1, sono aggiunti i seguenti commi: «18.2 Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 30 settembre 2006 il distributore, con riferimento alle richieste di attivazione della fornitura di gas a lui pervenute in data successiva al 30 settembre 2004, in modo non discriminatorio nei confronti dei venditori, può attivare la fornitura di gas ad un impianto di utenza a cui si applica il Titolo II a condizione che gli siano pervenuti almeno:

a) l'allegato *A* o *C*, compilato e firmato dal cliente finale;

b) l'allegato *B*, corredato almeno da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore, o D, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza.

18.3 Nel caso di applicazione da parte del distributore delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente:

a) il cliente finale è comunque tenuto a fare pervenire al distributore stesso entro i centottanta giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura:

(i) nel caso in cui l'impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, copia della dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;

(ii) nel caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, una dichiarazione dell'installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di tutti gli allegati indicati nel modulo D;

b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui alla precedente lettera *a)*; nel caso di esito positivo dell'accertamento, non sospende la fornitura di gas;

c) il distributore, nel caso di esito negativo dell'accertamento della documentazione di cui alla precedente lettera *a)*, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;

(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;

(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui alla precedente lettera *a)*, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente;

d) il distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui, trascorsi duecento giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui alla lettera *a)*; in tal caso il distributore invia una comunicazione scritta al venditore in cui:

(i) indica la documentazione che non è ancora pervenuta;

(ii) precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata al precedente punto entro trenta giorni solari dall'invio della comunicazione, la fornitura verrà sospesa;

(iii) indica l'ammontare dell'addebito dell'importo di cui al comma 8.7 per l'eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;

(iv) precisa che la riattivazione della fornitura avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata;

e) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera *a)* non completa, è tenuto ad inviare al venditore entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante.

18.4 Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'art. 26 e comunque non oltre il 30 settembre 2006, qualora il cliente finale non sia in grado di fornire la documentazione di cui al comma 16.2, il distributore può attivare la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso:

a) una richiesta di attivazione della fornitura con la quale il cliente finale, oltre a fornire i propri riferimenti e le informazioni necessarie per l'individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas:

(i) invia in allegato copia della dichiarazione di cui alla seguente lettera *b)*;

(ii) si impegna ad inviare al distributore entro i trenta giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura, copia di una dichiarazione di un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/1990, ove richiesto, in cui quest'ultimo attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di

utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, pena la sospensione della fornitura medesima; il distributore, qualora, trascorsi duecento giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui sopra, attua quanto previsto al comma 16.6;

(iii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità, non gli abbia rilasciato la dichiarazione di cui al precedente punto *(ii)*, sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;

b) copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/1990 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *b)*, che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità definiti all'art. 26; su tale documentazione il distributore non effettua l'accertamento.

18.5 Fino al 30 settembre 2006:

a) il venditore fornisce la documentazione di cui al comma 13.1, lettera *b)*:

(i) tramite sportello, se esistente;

(ii) in assenza di sportello, tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante invio postale con posta prioritaria;

b) il termine di quaranta giorni solari previsti dal comma 16.6 è elevato a duecento giorni solari;

c) il distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a sospendere la fornitura di gas in attuazione di quanto disposto dal Titolo II, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresì gli estremi del cliente finale e dell'installatore interessati.»;

f) all'art. 28, comma 1, lettera *a*, le parole «l'anno termico 2006-2007» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2007-2008»;

g) all'art. 28, comma 1, lettera *b*, le parole «l'anno termico 2007-2008» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2008-2009»;

h) all'art. 28, comma 3, lettera *a*, le parole «l'anno termico 2006-2007» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2007-2008»;

i) all'art. 28, comma 3, lettera *b*, le parole «l'anno termico 2007-2008» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2008-2009»;

j) all'art. 33, comma 3 «dall'11 ottobre 2005» sono sostituite dalle parole «dal 1° aprile 2007»;

k) all'art. 33, comma 4, le parole «dal 1° ottobre 2006» sono sostituite dalle parole «dal 1° ottobre 2007».

1. All'art. 33, il comma è sostituito dal seguente: «33.5 Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000:

a) il Titolo II, con esclusione dell'art. 18 e fatto salvo quanto di seguito disposto, entra in vigore dal 1° ottobre 2006; qualora, successivamente a tale data e fino al 31 marzo 2007, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato *E*, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1;

b) i termini di cui ai precedenti commi 33.3 e 33.4 sono differiti di un anno.

2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/2004 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

4. Di avviare un istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/2004.

5. Di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per procedere:

a) allo svolgimento delle attività conoscitive con le finalità di cui al precedente punto 4.;

b) alle convocazioni ed all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva di cui al precedente punto 4.

6. Di istituire un gruppo di lavoro, finalizzato all'individuazione di eventuali semplificazioni del regolamento, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità, che coinvolga, ove possibile, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, il Comitato italiano gas, le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita del gas nonché degli installatori.

7. Di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per attivare adeguate azioni di informazione nei confronti dei soggetti interessati dall'attuazione della deliberazione n. 40/2004 ed in particolare nei confronti dei Comuni e delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura.

Milano, 20 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

05A09438

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 settembre 2005.

Modifiche ed integrazioni al regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità. (Deliberazione n. 374/05/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 settembre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la propria delibera n. 17/98, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Visto, in particolare, l'art. 42 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, che prevede l'istituzione della Commissione di garanzia e ne definisce i compiti;

Vista la delibera n. 713/00/CONS con la quale è stata costituita la Commissione di garanzia e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;

Ritenuto opportuno modificare ed integrare i compiti della Commissione di garanzia, così come individuati dall'art. 42 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità e dalla delibera n. 713/00/CONS, per garantire un sistema adeguato di controlli, anche sulla base di quanto già previsto dall'Autorità garante della concorrenza ed il mercato;

Considerato che la stessa Commissione di garanzia, nella relazione al conto consuntivo dell'anno 2004, ha evidenziato, in particolare, i problemi derivanti dalla non puntuale definizione del ruolo della Commissione e dei relativi compiti alla stessa attribuiti e, nel medesimo documento, la Commissione ha, altresì, evidenziato l'opportunità che le funzioni ed i poteri degli organi di controllo delle Autorità siano omogenei;

Visto il regolamento di contabilità dell'Autorità garante della concorrenza ed il mercato, ed, in particolare, il comma 3 dell'art. 58 concernente i compiti del Collegio dei revisori dei conti;

Vista la proposta del Segretario generale;

Udita la relazione del Commissario relatore, dott. Enzo Savarese;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 7 e 42 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità

1. Al comma 2 dell'art. 7 (Presentazione e approvazione del bilancio di previsione) dopo le parole «all'esame del Consiglio che,» sono inserite le parole «sentita la Commissione di garanzia sul progetto di bilancio di previsione,».

2. Il comma 4 dell'art. 42 (Commissione di garanzia) del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione:

a) vigila sull'osservanza della legge e dei regolamenti da parte delle strutture amministrative;

b) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria, con particolare riguardo alle procedure contrattuali, e formula, eventualmente, le proprie osservazioni. Svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio;

c) esprime in apposita relazione parere sul progetto di bilancio preventivo nonché sul rendiconto annuale, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto stesso con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione;

d) formula pareri su richiesta dell'Autorità.».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2005

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SAVARESE

05A09445

DELIBERAZIONE 29 settembre 2005.

Atto di indirizzo sull'informazione in materia di «Elezioni primarie», per la scelta dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle elezioni politiche 2006. (Deliberazione n. 134/05/CPS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 29 settembre 2005;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numeri 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che nel dibattito politico in corso nel Paese riveste obiettiva rilevanza l'iniziativa delle

«Elezioni primarie» preordinate alla designazione dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le elezioni politiche del 2006;

Ritenuta l'importanza socio-politica dell'iniziativa in questione, momento collettivo di partecipazione alla fase pre-elettorale che si riconnette all'esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione», costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

Considerato che l'Autorità è chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

Rilevato, altresì, che l'art. 7, comma 3, dello stesso testo unico prevede che l'Autorità debba rendere effettiva l'osservanza dei principi sopra esposti nei programmi di informazione e di propaganda;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di adottare nei confronti delle emittenti pubblica e private un atto di indirizzo, inteso a richiamare la necessità che l'informazione relativa ai temi delle «Elezioni primarie» si svolga nell'osservanza dei principi indicati;

Udita la relazione del Commissario Michele Lauria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Le emittenti televisive pubblica e private sono invitate a riservare nei programmi di informazione uno spazio adeguato allo svolgimento delle «Elezioni primarie» indette in vista delle elezioni politiche del 2006, osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 29 settembre 2005

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: LAURIA

05A09444

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 ottobre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1938
Yen	136,44
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,608
Corona danese	7,4627
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67860
Fiorino ungherese	250,49
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9328
Corona svedese	9,3210
Tallero sloveno	239,54
Corona slovacca	38,815
Franco svizzero	1,5508
Corona islandese	73,48
Corona norvegese	7,8815
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,4045
Nuovo leu romeno	3,5490
Rublo russo	34,1710
Nuova lira turca	1,6151
Dollaro australiano	1,5627
Dollaro canadese	1,3935
Yuan cinese	9,6602
Dollaro di Hong Kong	9,2606
Rupia indonesiana	12170,79
Won sudcoreano	1243,88
Ringgit malese	4,5006
Dollaro neozelandese	1,7183
Peso filippino	66,859
Dollaro di Singapore	2,0220
Baht tailandese	49,081
Rand sudafricano	7,6898

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09619

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Delsanex»

Con il decreto n. DGFDM-VII/1718 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

DELSANEX reg. 11.042

Motivo della revoca: rinuncia della società JohnsonDiversey S.p.a., titolare della registrazione.

05A09480

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zeklen».

L'estratto relativo alla determinazione n. 110 del 5 agosto 2005, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zeklen», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 2005, alla pag. 22, prima colonna, dal ventiduesimo capoverso è rettificato nel senso che i periodi riportanti, fra l'altro, i numeri delle autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.) devono intendersi sostituiti come qui di seguito indicato:

«10 mg/20 mg compresse 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695195*/M (in base 10) *12ZV4V* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695207*/M (in base 10) *12ZV57* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695219*/M (in base 10) *12ZV5M* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695221*/M (in base 10) *12ZV5P* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695233*/M (in base 10) *12ZV61* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695245*/M (in base 10) *12ZV6F* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695258*/M (in base 10) *12ZV6U* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695260*/M (in base 10) *12ZV6W* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036695272*/M (in base 10) *12ZZV78* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036695284*/M (in base 10) *12ZV7N* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036695296*/M (in base 10) *12ZV80* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036695308*/M (in base 10) *12ZV8D* (in base 32);».

Inoltre, sempre alla pag. 22 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna, dal sedicesimo capoverso, i periodi riportanti, fra l'altro, i numeri delle autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.) devono intendersi sostituiti come qui di seguito indicato:

«10 mg/40 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036695423*/M (in base 10) *12ZVCZ* (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036695435*/M (in base 10) *12ZVDC* (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036695447*/M (in base 10) *12ZVDR* (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036695450*/M (in base 10) *12ZVDU* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695462*/M (in base 10) *12ZVF6* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695474*/M (in base 10) *12ZVFL* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695486*/M (in base 10) *12ZVFY* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695498*/M (in base 10) *12ZVGB* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695500*/M (in base 10) *12ZVGD* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695512*/M (in base 10) *12ZVGS* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036695524*/M (in base 10) *12ZVH4* (in base 32);».

Determinazione n. 124/2005 del 28 settembre 2005

Medicinale: ZEKLEN.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme.

Con riferimento alla determinazione n. 110 del 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 2005, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare.

Dove è scritto: 10 mg/8 mg compresse 50 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose; leggasi: 10 mg/80 mg compresse 50 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose.

Dove è scritto: 10 mg/80 mg compresse 100 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose, AIC n. 0366959587/M, leggasi: 10 mg/80 mg compresse 100 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose, AIC n. 0366959587/M.

05A09388

Rettifica dell'estratto riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Goltor».

L'estratto relativo alla determinazione n. 111 del 5 agosto 2005, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Goltor», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 2005, alla pag. 24, prima colonna, dal ventiduesimo capoverso è rettificato nel senso che i periodi riportanti, fra l'altro, i numeri delle autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.) devono intendersi sostituiti come qui di seguito indicato:

«10 mg/20 mg compresse 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036678199*/M (in base 10) *12ZBKR* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036678201*/M (in base 10) *12ZBKT* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036678213*/M (in base 10) *12ZBL5* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036678225*/M (in base 10) *12ZBLK* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036678237*/M (in base 10) *12ZBLX* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036678249/M (in base 10) *12ZBM9* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036678252*/M (in base 10) *12ZBMD* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036678264*/M (in base 10) *12ZBMS* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036678276*/M (in base 10) *12ZBN4* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036678288*/M (in base 10) *12ZBNJ* (in base 32);

10 mg/20 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036678290*/M (in base 10) *12ZBNL* (in base 32);».

Determinazione n. 122 de 26 settembre 2005

Medicinale: GOLTOR.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme.

Con riferimento alla determinazione n. 111 del 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 2005, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare.

Dove è scritto: 10 mg/8 mg compresse 50 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose; leggasi: 10 mg/80 mg compresse 50 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose.

Dove è scritto: 10 mg/80 mg compresse 28 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco, AIC n. 036678492M, leggasi: 10 mg/80 mg compresse 28 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco, AIC n. 036678492/M.

05A09389

Rettifica dell'estratto riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inegy».

L'estratto relativo alla determinazione n. 112 del 5 agosto 2005, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Inegy», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 2005, alla pag. 26, prima colonna, dal diciannovesimo capoverso è rettificato nel senso che i periodi riportanti, fra l'altro, i numeri delle autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.) devono intendersi sostituiti come qui di seguito indicato:

«10 mg/40 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036679429*/M (in base 10) *12ZCS5* (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036679431*/M (in base 10) *12ZCS7* (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036679443*/M (in base 10) *12ZCSM* (in base 32);

10 mg/40 mg compresse 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose - A.I.C. n. *036679456*/M (in base 10) *12ZCTO* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036679468*/M (in base 10) *12ZCTD* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036679470*/M (in base 10) *12ZCGT* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036679482*/M (in base 10) *12ZCTU* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036679494*/M (in base 10) *12ZCU6* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036679506*/M (in base 10) *12ZCUL* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036679518*/M (in base 10) *12ZCUY* (in base 32);

10 mg/80 mg compresse 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. *036679520*/M (in base 10) *12ZCVO* (in base 32);».

Determinazione n. 123 del 26 settembre 2005

Medicinale: INEGY.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme.

Con riferimento alla determinazione n. 112 del 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 2005, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare.

Dove è scritto: 10 mg/8 mg compresse 50 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose; leggasi: 10 mg/80 mg compresse 50 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose.

05A09390

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501234/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00